



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 31/05/2022

COPIA

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **20:27**, **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBINO ANTONIO	Si	
Vicesindaco	ZAMBRINO ANGELO	Si	
Consigliere Comunale	RISI GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	SCANNONE ROCCO	Si	
Presidente del Consiglio	FERRARA ROCCO	Si	
Consigliere Comunale	LAPADULA SAVERIO	Si	
Consigliere Comunale	LATORRACA ANNAMARIA	Si	
Consigliere Comunale	FITTIPALDI NICOLA		Si
Consigliere Comunale	LATORRACA ROCCO	Si	
Consigliere Comunale	ACQUAFREDDA RAFFAELE	Si	
Consigliere Comunale	DITRANI MICHELE		Si
Consigliere Comunale	LATORRACA ANGELA	Si	
Consigliere Comunale	DI LASCIO NICOLA	Si	

Totale Presenti: 11	Totale Assenti: 2
----------------------------	--------------------------

Assume la Presidenza il Sig. **Rocco FERRARA**

Partecipa la **Dott. Gerardo LUONGO - Segretario Comunale-**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	30/05/2022	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	30/05/2022	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile, favorevolmente espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 11.11.2021, ad oggetto: *“Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2022”*;

PREMESSO:

- che il comma 702 dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, ha fatto salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.L.gs 15 dicembre 1997, n. 446;
- che con l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”*, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- che, per effetto dell'art. 1, commi 738-783, della legge 30.12.2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, IMU e TASI dal 2020 sono state unificate nell'IMU, abolendo contestualmente la IUC, con conseguente necessità di adozione di debito regolamento e diversa definizione della manovra fiscale;
- che l'art. 1, comma 527, della legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

RICHIAMATE ai fini del presente atto in particolare:

- la delibera ARERA 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF ad oggetto: *“Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”*;
- la Delibera ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif ad oggetto: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la delibera ARERA 3 agosto 2021 364/2021/R/rif *“Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la Determina 2/2021 – DRIF del 04.11.2021 ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la delibera ARERA 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;

CONSIDERATO:

- che il comma 5-quinquies dell’articolo 3 del D.L.30.12.2021, n. 228, convertito in legge 25.02.2022, n. 15, ha previsto che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- che il comma 11 dell’art. 43 del D.L. 17.05.2022 n.50 ha previsto che nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione dell'Ente:

- n. 44 del 30.11.2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche del mandato amministrativo 2020/2025;
- n. 64 del 16/05/2022, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022/2024 - art. 170 del TUEL 267/2000;
- n. 72 del 16/05/2022, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e i suoi allegati;

ACQUISITE, nello specifico, le seguenti ulteriori deliberazioni, esecutivi ai sensi di legge:

- Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020, con la quale, è stato approvato il PEF Rifiuti per l’anno 2020 come validato dall’Ente di Governo competente (EGRIB);
- Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI);
- Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2021, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2021, come validato dall’Ente di Governo competente (EGRIB);

RICHIAMATO in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere predisposto dall’Ente Gestore, validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO che:

- all’art. 7.1) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 è previsto che *“il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”*;
- all’art. 7.2) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 è stabilito *“ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.”*;
- all’art. 7.3) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 è stabilito che *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati”*,
- all’art. 7.4) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 è disposto che *“Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.”*;
- all’art. 8.1) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 è stabilito che *“l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari*

di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”;

- all'art. 9 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 sono stabiliti i Meccanismi di garanzia, utili a scongiurare l'inerzia da parte dei gestori, ovvero dei soggetti competenti;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Moliterno è presente e operante l'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB), Ente di Governo dell'ambito territoriale, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

RICHIAMATE all'uopo:

- la Legge Regionale n.1 del 08.01.2016 con la quale è stato istituito l'EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata;
- il Decreto dell'Amministratore Unico n. 16 del 16.12.2019 con il quale è stato nominato Dirigente dell'EGRIB;

ACCERTATO che in quanto Ente Territorialmente Competente l'EGRIB è tenuto alla validazione del piano economico-finanziario su scala comunale;

ACQUISITA la nota del 02.03.2022, pervenuta al protocollo n. 2875 dell'Ente in data 29.03.2022, con la quale EGRIB ha chiesto di trasmettere la documentazione relativa ai PEF Rifiuti 2022-2025, al fine di consentire all'Ente Territoriale Competente (ETC) di procedere, ai sensi delle deliberazioni ARERA 363/2021 e 2/2021/DRIF, all'elaborazione, alla determinazione e alla trasmissione dei PEF delle singole amministrazioni in tempo utile per la successiva validazione;

PRESO ATTO che il PEF Grezzo di competenza del Gestore, relativo ai costi per le attività di spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento per il periodo 2022-2025, risulta incompleto dei documenti e degli elaborati richiesti dalla Delibera ARERA 363/2021/R/rif del 03.08.2021, della Delibera ARERA 68/2022/R/rif del 22.02.2022, e della Delibera ARERA 70/2022/R/rif del 22.02.2022;

VISTO il PEF grezzo redatto dal Comune, corredato da:

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, nella persona del Sindaco pro tempore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione di accompagnamento al PEF 2022/2025, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- Allegato 1-Tool MTR 2 di cui alla Determina ARERA 2/2021/DRIF riguardante i costi della Società per la gestione del servizio di igiene urbana presso questo Ente, e del Comune;

RILEVATO, dunque, che il Piano Economico Finanziario complessivo del Comune di Moliterno per il periodo 2022-2025 ammonta come di seguito dettagliato:

PEF RIFIUTI 2022-2025	2022	2023	2024	2025
PEF Grezzo Comune	402.689,00	411.942,00	411.942,00	411.942,00
TOTALE PEF	402.689,00	411.942,00	411.942,00	411.942,00

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario in esame espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, punto 7.8, della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3319 del 14/04/2022 è stata attivata la procedura di validazione del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a mezzo trasmissione dei documenti a EGRIB - Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

ACQUISITO che, con determinazione del Dirigente dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB) Area Servizio Rifiuti n. 93 del 22.04.2022, in atti al prot. n. 3548 del 22.04.2022, tra l'altro è stato disposto:

- 1) la validazione ex deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF del PEF 2022-2025 del Comune di Moliterno;
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni acquisite, come nel dettaglio evidenziate in premessa;

3) Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2022-2025, Allegato B al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che EGRIB ha validato il Piano Economico Finanziario Grezzo trasmesso dal Comune, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nel MTR, definendo il valore totale delle entrate tariffarie 2022/2025 ammissibili, come segue:

DESCRIZIONE	2022	2023	2024	2025
TV a	€ 158.549,08	€ 253.549,33	€ 253.638,33	€ 253.638,33
TF a	€ 254.477,62	€154.792,04	€ 154.792,04	€ 154.792,04
T a	€ 413.026,70	€ 408.341,37	€ 408.430,37	€ 408.430,37

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario Grezzo trasmesso dal Comune e comprensivo dei Costi del Gestore prevedono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 inferiore e per il triennio 2023-2025 superiore a quelli finanziabili con l'entrata tariffaria massima determinata in sede di validazione da parte di EGRIB;

PRESO ATTO

- che per l'esercizio 2022 questa amministrazione, non intende aumentare le tariffe per coprire la differenza tra il PEF grezzo dell'Ente pari ad € 402.689,00 ed il PEF validato da EGRIB pari ad € 413.026,70, bensì intende utilizzare un contributo forfettario per tutti gli utenti proveniente dai fondi ripov;
- che per il triennio 2023-2025 essendo il PEF grezzo dell'Ente pari ad € 411.942,00 superiore al PEF validato da EGRIB pari ad € 408.341,37 si intende coprire la differenza riducendo i costi della gestione del servizio.

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare conseguentemente in via definitiva il Piano finanziario economico e confermare le tariffe per l'anno 2022 così come da allegato alla presente;

ACQUISITO al prot. n. 4620 del 28/05/2022 il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che il PEF Grezzo di competenza del Gestore, relativo ai costi per le attività di spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento per il periodo 2022-2025, è risultato incompleto dei documenti e degli elaborati richiesti dalla Delibera ARERA 363/2021/R/rif del 03.08.2021, della Delibera ARERA 68/2022/R/rif del 22.02.2022, e della Delibera ARERA 70/2022/R/rif del 22.02.2022;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che l'Ente ha trasmesso il PEF Grezzo corredato dalla:
 - dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, nella persona del Sindaco pro tempore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- relazione di accompagnamento al PEF 2022/2025, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti

4) **DI DARE ATTO** che il Piano Economico Finanziario complessivo del Comune di Moliterno per il periodo 2022-2025 ammonta come di seguito dettagliato:

PEF RIFIUTI 2022-2025	2022	2023	2024	2025
PEF	402.689,00	411.942,00	411.942,00	411.942,00
TOTALE PEF	402.689,00	411.942,00	411.942,00	411.942,00

5) **DI PRENDERE ATTO** della determinazione del Dirigente dell'ente di governo d'ambito (EGRIB) Area Servizio Rifiuti n. 93 del 22.04.2022, in atti al prot. n. 3548 del 22.04.2022, con la quale tra l'altro sono stati validati i dati acquisiti in relazione al Comune di Moliterno ed approvata la Relazione contenente le valutazioni dell'ETC sul PEF 2022-2025, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF;

6) **DI PRENDERE ATTO** che EGRIB ha proceduto alla validazione del PEF 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Moliterno, definendo il valore totale delle entrate tariffarie 2022/2025 ammissibili, come segue:

DESCRIZIONE	2022	2023	2024	2025
TV a	€ 158.549,08	€ 253.549,33	€ 253.638,33	€ 253.638,33
TF a	€ 254.477,62	€ 154.792,04	€ 154.792,04	€ 154.792,04
T a	€ 413.026,70	€ 408.341,37	€ 408.430,37	€ 408.430,37

A fronte del valore totale dei costi previsti a carico di questo Ente per lo svolgimento del servizio in esame di seguito riportato:

2022	2023	2024	2025
€ 402.689,00	€ 411.942,00	€ 411.942,00	€ 411.942,00

Con una differenza positiva per l'anno 2022 ed una differenza negativa per il triennio 2023-2025 di seguito evidenziata:

2022	2023	2024	2025
€ + 10.337,70	€ - 3.600,63	€ - 3.601,63	€ - 3.601,63

7) **DI PRENDERE ATTO** che quest'amministrazione per coprire la differenza, nell'esercizio 2022, non intende aumentare le tariffe ma intende utilizzare un contributo forfettario per tutti gli utenti proveniente dai fondi ripov; negli esercizi 2023-2025 intende ridurre i costi di gestione;

- 8) **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), così come validato dall'Ente di Governo denominato EGRIB;
- 9) **DI DARE ATTO** che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021 e che i valori delle effettive variazioni delle entrate tariffarie 2022-2025 rispetto alle annualità precedenti sono i seguenti:

DESCRIZIONE	2022	2023	2024	2025
P a	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%

- 10) **DI DARE ATTO** che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- 11) **DI STATUIRE che, per l'anno 2022**, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche siano quelle determinate dalla delibera di Consiglio Comunale n.7 del 28.03.2019, già confermate per l'esercizio 2020 (deliberazione di C.C. n.8 del 11/06/2020) e già confermate per l'esercizio 2021 (deliberazione di C.C. n.34 del 30/07/2021);
- 12) **DI DEFINIRE** per l'anno 2022 le seguenti scadenze di versamento del tributo:
- 1° rata, scadenza 16 settembre 2022;
 - 2° rata scadenza 16 dicembre 2022.
- 13) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art.13, comma 15 e 15-ter del D. L. n.201/2011 convertito dalla Legge n.214/2011;
- 14) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con successiva unanime votazione favorevole resa nei modi di legge, la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE

Illustra la proposta il Capo dell'Amministrazione il quale si sofferma sul procedimento di approvazione del PEF validato dall'EGRIB, per il corrente esercizio finanziario, per Euro 413.026,37.

La determinazione adottata dall'EGRIB avrebbe comportato un aumento delle tariffe, e quindi della pressione fiscale a carico dell'utenza, strada assolutamente non percorribile soprattutto in un momento storico ove la pandemia prima e poi il conflitto in Ucraina hanno comportato non poche difficoltà alle famiglie.

Di qui, quest'Amministrazione, al fine di non gravare ulteriormente la popolazione, abatterà parte dei costi utilizzando una quota dei Ripov.

Precisa che, una parte dei 124.254,00 stanziati per ridurre la pressione fiscale, verrà spalmata sulle tariffe TARI.

Interviene la consigliera Angela Latorraca (gruppo consiliare Rivivi Moliterno) la quale dichiara, che dalla documentazione trasmessa non si evince in maniera chiara come si è addivenuti all'importo validato dall'EGRIB:

evidenzia, altresì, che il gestore del servizio pubblico, tra l'altro, non ha trasmesso la documentazione occorrente per la predisposizione del Pef.

Il Sindaco replica che il Comune non ha alcun potere coercitivo sul gestore per le ipotesi di mancata trasmissione dei dati.

Il consigliere di minoranza Acquafredda (gruppo consiliare Per il Futuro Moliterno) chiede di conoscere il quantum dell'importo di Euro 124.254,00 dei Ripov che verrà destinato alla TARI.

Il Presidente del Consiglio dichiara che, al momento, l'importo ancora non è stato deciso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuto cognizione della proposta

Uditi gli interventi del Sindaco, e dei consiglieri Angela Latorraca, Ferrara ed Acquafredda

Con 8 voti favorevoli e 2 contrari (consiglieri Angela Latorraca e Di Lascio) espressi in forma palese per alzata di mano ed 1 astenuti (Acquafredda)

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui all'oggetto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Presidente del Consiglio
f.to Rocco FERRARA**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO**

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì **06/06/2022**

**Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MARCHESE MARIA**

— Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

S I C E R T I F I C A

che la su estesa deliberazione:

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **06/06/2022**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì **06/06/2022**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Dr.ssa Rosa CAVALLO